

Consiglio dell'Ordine
Avvocati Patti



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di PATTI

N. 139/2021 Prot.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre e del 18 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative.

Vista la nota del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia Prot. 167804/20 del 14 ottobre 2020.

Visti i provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Valutato il complessivo aggravamento della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale che rende necessario contenere l'ulteriore diffondersi dei contagi, adottando tutte le misure organizzative che, pur garantendo la continuità delle attività e dei servizi essenziali dell'Ufficio, siano idonee a prevenire i rischi di infezione.

Visti gli artt. 23 e 24 del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

Visto, in particolare, l'art. 24 del D.L. n. 137 del 28.10.2020, che così recita:

1. *In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale, presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.*
2. *Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.*
3. *Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.*
4. *Per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della*

giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge."

Visto l'art. 1 del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021, che così recita:

"Negli Uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 cpp, della denuncia di cui all'art. 333 del cpp, della querela di cui all'art. 336 del cpp e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del cpp, avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia."

Visto l'art. 2 del medesimo Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, che così recita:

"Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

Viste le Linee Guida del C.S.M. adottate con delibera del 4.11.2020.

Sentiti il Magistrato delegato per l'informatica ed i magistrati dell'Ufficio.

Rilevato che l'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021 sopra menzionato, **ha ampliato il novero degli atti che i difensori sono tenuti a depositare esclusivamente mediante deposito telematico sul portale del processo penale telematico** ai sensi dell'art. 24 I comma del D.L. 28.10.2020 n. 137 e succ. modificazioni, ora prevedendo tale incombenza anche per i seguenti ulteriori atti: istanza di **opposizione all'archiviazione** ex art. 410 cpp; **denuncia di cui all'art. 333 cpp; querela di cui all'art. 336 cpp** e relativa procura speciale; **nomina del difensore, rinuncia e revoca del mandato** ex art. art. 107 del cpp (in precedenza, come è noto, l'art. 24 I comma del D.L. 28.10.2020 n. 137 prevedeva l'obbligatorietà del deposito telematico sul portale del processo penale telematico, da parte dei difensori, soltanto con riferimento all'invio di istanze, memorie e comunicazioni successive alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).

Rilevato che appare necessario impartire specifiche disposizioni alle Segreterie, affinché venga scrupolosamente osservato il disposto di legge anche in riferimento ai preliminari adempimenti necessari di compilazione dei registri informatici, disposizioni che vengono altresì portate a conoscenza dei Magistrati, affinché vigilino sulla corretta esecuzione da parte del proprio personale di segreteria.

DISPONE

quanto segue:

**Invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori,
dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.¹**

L'invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori, successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di un atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi:

- che il fascicolo sia già in fase successiva alla notifica ex art. 415 bis c.p.p., poiché in fase antecedente il Portale non è operativo per il deposito di memorie o istanze, ma solo per il deposito delle nomine dei difensori, come di seguito specificato;
- che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P.;

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via Portale Deposito Telematico anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle istanze e degli atti direttamente da parte dei privati, nonché restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati, successivamente alla fase di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (art. 24 D.L. 137/2020).

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario della istanza, memoria o comunicazione da parte del difensore (sempre relativi ad attività successive alla notifica del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p.), quotidianamente, scaricherà tale atto, consultando l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per le valutazioni di quest'ultimo.

Le istanze, memorie e comunicazioni, successive alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) **saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apportare qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

¹ Le presenti disposizioni in materia di invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori, successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., sono del tutto analoghe a quanto già stabilito con il precedente provvedimento in materia di deposito telematico di atti ex art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020, emanato da questo Ufficio in data 4.12.2020; tali disposizioni sono qui ripetute per meri fini riepilogativi e sono già in vigore.

Invio di istanze di opposizione all'archiviazione
ex art. 410 cpp
da parte dei difensori²

L'invio di istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di tale atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi:

- che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P.

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via Portale Deposito Telematico anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle istanze di opposizione direttamente da parte dei privati, restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati per tale tipologia di atto.

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario della istanza di opposizione da parte del difensore, quotidianamente, scaricherà tale atto, consultando l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per le valutazioni di quest'ultimo.

Le istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apportare qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Invio di
nomina del difensore,
rinuncia e revoca del mandato ex art. art. 107 del cpp
da parte dei difensori³

L'invio della nomina del difensore, della rinuncia e revoca del mandato ex art. art. 107 del cpp da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

Trattasi di un invio di importanza fondamentale, poiché qualifica il difensore come soggetto del procedimento e consente la registrazione del nominativo dello stesso in relazione

²Nuova disposizione, in conformità dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021.

³Nuova disposizione, in conformità dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021.

allo specifico fascicolo telematico, permettendo che successivamente il difensore possa inviare altri atti.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di tale atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi:

- che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P..

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle nomine o revoche del difensore direttamente da parte dei privati, restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati per tale tipologia di atto.

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario dell'atto di nomina o rinuncia/revoca al mandato inviato dal difensore, quotidianamente, scaricherà tale atto, consultando l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per le valutazioni di quest'ultimo.

Al riguardo, va specificato che la nomina del difensore va "accettata" dal sistema qualora inviata per la prima volta via Portale Deposito Atti Telematici; tale accettazione va compiuta dal Segretario del P.M. titolare del fascicolo.

Le nomine di difensore, le rinunce e le revoche del mandato ex art. 107 del cpp, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apporre qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Nel caso in cui la nomina del difensore sia pervenuta in epoca antecedente all'avvio del Portale Deposito Atti Telematici, la stessa andrà manualmente ed obbligatoriamente inserita in S.I.C.P. dal Segretario del P.M. titolare del fascicolo: il mancato rispetto di tale adempimento comporterà, altrimenti, la mancata accettazione degli atti inviati al Portale Deposito Atti Telematici da parte del difensore.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via Portale Deposito Atti Telematici anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Invio di
denunce ex art. 333 cpp, di querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale
da parte dei difensori⁴

L'invio di denunce ex art. 333 cpp e di querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

⁴ Come sopra, alla nota precedente.

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

In questo caso risulta comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via Portale Deposito Telematico, anche se contenuta nel corpo della querela o denuncia, registrando la medesima, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica di denunce o querele direttamente da parte dei privati, nonché restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati (art. 24 D.L. 137/2020).

La segreteria del P.M. in servizio di turno esterno settimanale dovrà, quotidianamente, svolgere la seguente nuova incombenza:

- scaricare le denunce ex art. 333 cpp e le querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale inviate da parte dei difensori sul Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020;
- stampare tali denunce e querele, dando atto della data di invio e ricezione sul Portale Deposito Atti Telematici di cui all'art. 24 I comma di cui sopra;
- consegnare tali atti al Procuratore (consegna presso Segreteria Portale NdR - Iscrizione: sig.ra Sidoti) per la relativa qualificazione giuridica, iscrizione ed assegnazione.

Le denunce ex art. 333 cpp e le querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti o una Segreteria) **saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apportare qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Efficacia

Il presente provvedimento **entra in vigore il 5.2.2020.**

Restano in vigore, laddove compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni di cui ai provvedimenti già adottati, anche ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, in particolare il precedente provvedimento in materia di deposito telematico di atti ex art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020, emanato da questo Ufficio in data 4.12.2020.

Comunicazioni

Si trasmetta copia del presente provvedimento a:

- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Consiglio Giudiziario;
- Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- Presidente del Tribunale di Patti;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;
- Presidente della Camera Penale di Patti;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
- Presidente della Camera Penale di Messina;
- Colleghi Magistrati, sede;
- Vice Procuratori Onorari, sede;
- Direttori amministrativi, sede;
- Segreterie Amministrative, sede;

- Personale Amministrativo, sede;
- Ufficio Ricezione atti, sede;
- Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, sede.

Patti, li 1.2.2021



Il Procuratore della Repubblica
Angelo Vittorio Cavallo